



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
I Sezione Civile**

in persona del Giudice unico, dott. Guerino IANNICELLI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8883 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2012, vertente

TRA

Pietro, nato a _____ ;
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Basso per procura a margine del ricorso introduttivo,

IL CASO.it - attore -
E

A1 s.p.a., con sede in _____ ;
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Mignani del foro di Bergamo per procura in calce alla comparsa di risposta;

- convenuta -

CONCLUSIONI

All'udienza del 24.2.2016 le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Pietro, che ha investito i propri risparmi in una polizza assicurativa n. 9205948263 denominata "oltre l'orizzonte", predisposta dalla società Aspecta Assurance International Luxemburg S.A. e sottoscritta in data 5.12.2008 tramite Pellecchia Carmine, incaricato dalla società di intermediazione liC Direct s.r.l., chiede la dichiarazione di nullità del contratto di assicurazione per mancata sottoscrizione del contratto quadro o, in subordine, per violazione dell'art. 30 comma 6 del D.L.vo n. 58/1998 e la condanna della



società A1 s.p.a. (succeduta alla liC Direct S.r.l. a seguito di fusione per incorporazione del 28.6.2011) alla restituzione del premio complessivamente versato (€ 5.667,90), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sottoscrizione al soddisfo. In subordine, chiede la condanna della A1 s.p.a. al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale da violazione degli obblighi di informazione previsti dalla normativa di settore, nella misura di € 5.667,90 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla sottoscrizione al soddisfo.

Premesso che l'investimento aveva cagionato una perdita pari al 75% del capitale, avendo ricevuto solo la somma di € 636,46 per il riscatto anticipato, espone che la polizza, presentata come un prodotto previdenziale riscattabile in qualsiasi momento in condizioni di convenienza, ha invece la natura di polizza *unit linked*, ossia di un vero e proprio strumento finanziario, come tale sottoposto alle rigide regole previste dalla normativa di settore, contenuta nel D.L.vo n. 58 del 1998 e nel Reg. Consob n. 16190 del 2007, riguardo alle informazioni da fornire in fase di collocazione; che il servizio di investimento deve essere qualificato come collocamento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione; che la sottoscrizione della polizza è nulla perché, in violazione di tale normativa, il servizio di investimento non è stato preveduto dalla stipula di un contratto-quadro ed il contratto di collocamento non indica la facoltà di recesso, prevista a pena di nullità dall'art. 30 comma 6 del TUF, trattandosi di contratto sottoscritto fuori sede, al di fuori dei locali commerciali della società liC Direct s.r.l.; che, inoltre, sussiste la responsabilità precontrattuale dell'intermediario per violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 del TUF, avendo omesso di accertare il profilo del cliente e non avendo fornito alcuna informazione specifica, né consegnato il documento generale sui rischi dell'investimento.

La società A1 s.p.a., costituitasi, eccepisce il difetto di legittimazione passiva, non essendo parte del contratto di assicurazione sulla vita, intercorso tra l'attore e la Compagnia Aspecta Assurance International Luxemburg S.A., ma solo l'intermediaria, né ha incassato i premi di polizza. Nel merito, contesta la natura di prodotti finanziari delle polizze "*unit linked*", con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 21 e 23 del TUF, trattandosi, invece, di prodotti assicurativi, in cui i premi versati vengono convertiti in quote di fondi d'investimento mediante un piano di accumulo che garantisce, in ogni caso,



un rendimento minimo che l'assicuratore si impegna a pagare al verificarsi di un evento della vita umana al sottoscrittore o ai suoi eredi; osserva che la sua peculiarità rispetto alle tradizionali polizze vita assicurativi risiede nel fatto che l'entità della prestazione dovuta dalla compagnia assicuratrice è legata al valore delle quote di fondi di investimento acquistati con i premi pagati dal contraente. Contesta, inoltre, la violazione degli obblighi di informazione specifica sull'investimento e l'omessa consegna del documento generale sui rischi dell'investimento, osservando che l'attore aveva fatto richiesta di diventare sub-agente della convenuta e, a tal fine, aveva partecipato a specifici corsi di formazione in materia assicurativa, aventi ad oggetto proprio le polizze *unit linked*, sicché era perfettamente a conoscenza del prodotto acquistato e delle sue caratteristiche tecniche; che, oltre alle competenze specifiche acquisite durante i corsi di formazione, come previsto dalla normativa IVASS, l'attore aveva compilato la nota informativa per la privacy ed il questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto ed aveva ricevuto dal sub-agente la copia della proposta di polizza "Oltre l'Orizzonte" (nella quale si specifica che si tratta di una polizza vita "*unit linked*" e comprende la scheda sintetica del prodotto, le informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative; l'illustrazione dei dati storici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento ed altre informazioni); che l'attore era, perciò, in possesso di tutta la documentazione contrattuale e precontrattuale e, specificatamente del documento generale sui rischi dell'investimento; che, inoltre, lo stesso attore ha allegato agli atti la dichiarazione di avvenuta consegna della documentazione contrattuale e precontrattuale ex art. 49 comma 3 del Reg. Isvap n. 5/06, avendo dichiarato per iscritto "di aver ricevuto, di conoscere e di accettare integralmente il fascicolo informativo contenente la scheda sintetica, la nota informativa, le condizioni generali e speciali di assicurazione, il glossario e l'informativa sul trattamento dei dati personali"; che l'attore avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal perfezionamento del contratto (la proposta di polizza è stata sottoscritta in data 5.12.2008 ma il contratto di assicurazione ha avuto efficacia e si è perfezionato dal 1.2.2009).

Dai documenti prodotti risulta che in data 5.12.2008 Pietro sottoscrisse, tramite un incaricato della società intermediaria IiC Direct s.r.l., un modulo della società Aspecta Assurance International Luxemburg S.A. (di seguito, Aspecta) contenente una proposta di contratto di assicurazione sulla vita legata a fondi comuni di investimento scelti dal cliente tra quelli indicati (50% di fondi "seven stars invest" e 50% di fondi "DWS flex pension");



la proposta prevedeva il versamento di premi mensili di € 150,00 fino alla somma complessiva di € 52.200,00 ed un rendimento minimo garantito in caso di morte in favore degli eredi pari all'importo versato. Il contratto, come da comunicazione al cliente del certificato di assicurazione del 3.2.2009, ha avuto decorrenza dal 1.2.2009.

Ora, a norma dell'art. 25-bis comma 1 del D.L.vo 1.7.1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di seguito TUF), inserito dall'art. 11 della legge 28.12.2005 n. 262 e successivamente modificato (dall'art. 3 del D.L.vo 29.12.2006 n. 303, dall'art. 4 del D.L.vo 17.9.2007 n. 164 – oltre che, in seguito, dall'art. 40 del D.L.vo 27.1.2010 n. 39 -), gli artt. 21 e 23 del TUF si applicano anche alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione. La lettera w-bis) dell'art. 1, aggiunta dall'art. 3 del D.L.vo n. 303/06, definisce come “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 25216. L'art. 2 comma 1 nn. III e V del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private) comprende nelle classificazioni del ramo vita: le assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e di natalità, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (III); le operazioni di capitalizzazione (V). In tale ambito si collocano le polizze “*unit linked*” che, a differenza delle assicurazioni sulla vita di tipo tradizionale, nelle quali le prestazioni delle parti sono predeterminate nel contratto, prevedono prestazioni flessibili, collegate all'andamento di fondi di investimento. La loro collocazione nella categoria dei prodotti finanziari e l'estensione ad essi della disciplina, ad effetti limitati, del TUF (artt. 21 e 23), dipende dalla funzione tipica dei servizi di investimento, che si aggiunge a quella propria delle assicurazioni sulla vita, e dal rischio a carico dell'assicurato che, con il versamento di premi, effettua un investimento in quote di fondi e riceve (al verificarsi del rischio vita o al decorrere di un determinato termine dalla conclusione del contratto) un capitale o una rendita, la cui entità non è certa e predeterminata nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto ma dipende dal valore delle quote dei fondi. E' evidente, perciò, che il contratto “*unit linked*” stipulato rientra pienamente nella categoria dei “prodotti finanziari emessi da imprese di



assicurazione” e ad esso si applicano le disposizioni degli artt. 21 e 23 del TUF, richiamate dal successivo art. 25-bis comma 1.

L’art. 23 comma 1 del TUF dispone che “*i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo*”. L’art. 37 comma 1 del Regolamento Consob del 29.10.2007 n. 16190 (di seguito, Regolamento) dispone che “*gli intermediari forniscono a clienti al dettaglio <ossia, a clienti non professionali o qualificati> i propri servizi di investimento, diversi dalla consulenza in materia di investimenti, sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata al cliente*”; al comma 2 disciplina il contenuto del contratto. La disposizione è derogata solo per i servizi (non di collocamento di prodotti di un’emittente ma) di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini prestati a clienti qualificati, definiti come tali dall’art. 6 comma 2-quater lettera d), del TUF (art. 58 del Regolamento). Ai sensi dell’art. 1 comma 5 lett. c) e c-bis) del TUF, nei “*servizi di investimento*” sono compresi, tra l’altro, anche il servizio di collocazione di strumenti finanziari (come le polizze *unit linked*) nei confronti dell’emittente.

In sostanza, l’intermediario finanziario non può prestare il servizio di collocamento di polizze *unit linked* per conto dell’emittente od offerente se non sulla base di un contratto scritto (il contratto-quadro o contratto di intermediazione finanziaria) previsto a pena di nullità dall’art. 23 del TUF e regolato, quanto al contenuto, dall’art. 37 del Regolamento.

Nella specie, la società intermediaria (IiC Direct s.r.l., poi Al s.p.a.) è una mandataria della società Aspecta, che presta in suo favore un servizio di collocamento di polizze *unit linked*. Come tale, il servizio di intermediazione va tenuto distinto sia dalla negoziazione di strumenti finanziari per conto proprio, di cui alla lett. a) dell’art. 1 comma 5, sia dall’esecuzione di ordini per conto dei clienti, di cui alla lett. b), sia rispetto agli altri servizi indicati dal quinto comma dell’art. 1 citato. Nell’ambito del servizio di collocamento si formano due distinti rapporti contrattuali: il primo è il rapporto che si instaura tra l’emittente o l’offerente degli strumenti finanziari da collocare e l’intermediario collocatore, nel quale il primo dà mandato al secondo di promuovere l’acquisto da parte dei



terzi investitori degli strumenti finanziari offerti in vendita o in sottoscrizione secondo un modello tipo predisposto dall'emittente od offerente; il secondo, che si colloca in un momento successivo, è quello che intercorre tra l'intermediario collocatore ed i singoli investitori che aderiscono all'offerta e sottoscrivono il prodotto finanziario collocato dall'intermediario, stipulando il contratto di assicurazione *unit linked*. Sicché, il rapporto contrattuale (assicurativo) intercorre, e in tal senso è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, tra il cliente (Pietro) e l'intermediario finanziario (IIC Direct s.r.l., ora A1 s.p.a.) che ha collocato il prodotto per conto dell'offerente (Aspecta). Il "contratto di collocamento di strumenti finanziari" riguarda la seconda figura contrattuale e richiede che il servizio di investimento venga reso sulla base di un contratto-quadro a forma scritta ad substantiam, ai sensi dell'art. 23 del TUF e dell'art. 37 del Regolamento.

Dalle considerazioni che precedono si ricava che il contratto di assicurazione *unit linked* stipulato dall'attore è nullo perché privo, a monte, di un contratto-quadro che regoli il servizio di collocamento dei prodotti finanziari presso il cliente sottoscrittore. Dalla nullità contrattuale discende la mancanza di una causa attributiva dei premi versati ed il diritto alla ripetizione dei medesimi, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. Trattandosi di prestazioni esecutive del contratto stipulato con l'intermediario finanziario, obbligato alla ripetizione è il medesimo, anche se i premi sono stati corrisposti direttamente alla società emittente il prodotto finanziario.

L'attore sostiene di aver versato premi periodici per complessivi € 5.667,90 ma non ha fornito la prova documentale dei versamenti. Il contratto prevede premi mensili di € 150,00 a decorrere da febbraio 2009. Con comunicazione del 10.5.2012, la società Aspecta ha liquidato la somma di € 636,46 per il riscatto della polizza, applicando la penale del 75% sul valore di polizza alla data del 1.5.2012 (€ 2.591,09). Sicché, deve presumersi che l'attore abbia corrisposto i premi mensili di € 150,00 da febbraio 2009 ad aprile 2012, per un totale di n. 39 mensilità e di € 5.850,00. Dalla somma indicata (€ 5.667,90) va detratta quella ricevuta per il riscatto (€ 636,46), per un residuo di € 5.031,44. Di qui la condanna della società convenuta alla restituzione dell'importo di € 5.031,44 oltre gli interessi legali decorrenti, per la presunzione di buona fede del percipiente, dalla messa in mora con rac.ta a.r. del 3.8.2012, ricevuta in data 9.8.2012.



Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c., con la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte attrice, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55. Su richiesta difensiva ex art. 93 comma 1 c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.

PQM

Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 8883/12, così provvede:

1. accoglie le domande proposte in via principale e, per l'effetto:
 - a. dichiara la nullità del contratto relativo alla polizza assicurativa unit linked sottoscritta in data 5.12.2008;
 - b. condanna la società A1 s.p.a. alla restituzione in favore di Pietro dell'importo di € 5.031,44 oltre gli interessi legali dal 9.8.2012 al soddisfo;
2. condanna la società A1 s.p.a. al rimborso delle spese processuali in favore di Pietro, che liquida in € 120,00 per spese vive, € 2.200,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Pasquale Basso, per dichiarato anticipo.

Salerno li 24/05/2016

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.

Il Giudice unico
(dott. Guerino IANNICELLI)

